CAMERA DEI DEPUTATI N. **4583**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SILVIA GIORDANO, COLONNESE, MANTERO, LOREFICE, DADONE, GALLINELLA, NESCI, GRILLO, DI VITA

Modifiche alla legge 22 maggio 1978, n. 194, in materia di casi di interruzione della gravidanza dopo il novantesimo giorno e di disciplina dell'obiezione di coscienza

Presentata il 12 luglio 2017

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'ordinamento italiano regola da decenni la facoltà di sollevare obiezione di coscienza da parte del personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie nei confronti dell'applicazione della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante « Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza ».

L'articolo 6 della legge n. 194 del 1978 stabilisce che l'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata: *a)* quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna; *b)* quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

Il terzo comma dell'articolo 7 della stessa legge prevede che quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l'interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera *a)* dell'articolo 6 e il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto.

L'articolo 9 della legge stabilisce che l'obiezione di coscienza s'intende revocata, con effetto immediato, se chi l'ha sollevata prende parte a procedure o a interventi per l'interruzione della gravidanza previsti dalla medesima legge, al di fuori dei casi in cui l'intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo.

Negli ultimi quaranta anni l'evoluzione della scienza e della medicina ha consentito di avere diagnosi prenatali sempre più accurate. Per diagnosi prenatale si intende l'insieme delle indagini strumentali e di laboratorio mediante le quali è possibile monitorare lo stato di salute e di benessere del feto durante la gravidanza.

Le varie tecniche di diagnosi prenatale oggi messe a punto consentono di individuare alcune patologie malformative multifattoriali, le anomalie cromosomiche e le malattie genetiche di cui si conosca lo specifico difetto nonché la presenza del genoma di agenti infettivi.

Attraverso tali tecniche d'indagine è possibile rilevare, con un elevato grado di accuratezza, possibili malformazioni prenatali incompatibili con la vita, come ad esempio l'anencefalia, che comporta l'assenza totale o parziale di tessuto cerebrale fetale, l'agenesia renale bilaterale, caratterizzata dall'assenza di ambedue i reni, nonché la trisomia 18 o sindrome di Edwards, per la quale le statistiche riportano dati allarmanti circa le possibilità di sopravvivenza dei bambini da essa affetti: un bambino su seimila vive pochi giorni.

L'obiettivo della presente proposta di legge è consentire al personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie obiettore di coscienza di prendere parte alle procedure e agli interventi per l'interruzione di gravidanza quando il feto presenta delle malformazioni incompatibili con la vita, senza voler ledere il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione del medesimo personale; per tale obiettivo è quindi necessario prevedere che l'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, sia consentita anche quando la condizione fetale sia incompatibile con la vita.

Le relazioni annuali sull'attuazione della legge n. 194 del 1978 presentate al Parlamento dal Ministro della salute dimostrano che nel nostro Paese il fenomeno dell'obiezione di coscienza sta subendo una consolidata e costante dilatazione.

Secondo gli ultimi i dati del Ministero della salute è obiettore di coscienza il 70 per cento dei ginecologi che lavorano negli ospedali pubblici o nelle strutture convenzionate autorizzate, le donne che loro malgrado interrompono la gravidanza in quanto il feto presenta malformazioni incompatibili con la vita, si trovano ad affrontare attese logoranti durante la ricerca di medici non obiettori e inoltre si registrano diversi casi di mancata assistenza alle donne in travaglio, indotto a seguito dell'aborto terapeutico, in quanto il personale sanitario non obiettore della struttura ha terminato il turno di lavoro.

La presente proposta di legge si compone di un solo articolo e interviene sui citati articoli 6, 7 e 9 della legge n. 194 del 1978 prevedendo che l'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, sia consentita anche quando la condizione fetale sia incompatibile con la vita e che l'obiezione di coscienza non s'intenda revocata quando l'interruzione di gravidanza sia correlata alla condizione fetale che, sul piano anatomico strutturale ovvero sul piano della regolazione genica o del numero e della struttura dei cromosomi, sia incompatibile con la vita.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Alla legge 22 maggio 1978, n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *b-bis)* quando la condizione fetale, sul piano anatomico strutturale ovvero sul piano della regolazione genica o del numero e della struttura dei cromosomi, è incompatibile con la vita »;

b) all'articolo 7, terzo comma, le parole: « nel caso di cui alla lettera *a)* » sono sostituite dalle seguenti: « nei casi di cui alle lettere *a)* e *b-bis)* »;

c) all'articolo 9, sesto comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , o quando la condizione fetale, sul piano anatomico strutturale ovvero sul piano della regolazione genica o del numero e della struttura dei cromosomi, è incompatibile con la vita ».

17PDL0056900